



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI REAGENS SPA DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

Rev.	Responsabile Data	Descrizione
0	CdA del 20/01/2009	Prima emissione
1	CdA del 07/02/2012	Integrazione reati ambientali
2	CdA del 10/01/2019	Revisione generale
3	CdA del 16/03/2023	Revisione generale

Sommario

PARTE GENERALE	4
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI IN REAGENS SPA	4
1.1 Premessa	4
1.2 Scopo del Modello	4
1.3 Definizioni	5
1.4 I soggetti autori del reato	5
1.5 L'apparato sanzionatorio	6
1.6 L'interesse o il vantaggio per le Società	6
1.7 L'esonero della responsabilità	7
1.8 Esclusioni	8
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI REAGENS SPA	8
2.1 Destinatari del Modello	8
2.2 Struttura del MODELLO	8
3. IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO	9
3.1 Le fasi di costruzione del Modello	9
4. COMPONENTI DEL MODELLO	13
5. IL MODELLO DI GOVERNO AZIENDALE	13
5.1 Il sistema organizzativo	13
5.2 Il sistema dei poteri	13
5.3 Il sistema dei processi	14
5.3.1 I principi preventivi generali	14
6. IL CODICE ETICO	15
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE	15
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
8.1 Individuazione	15
8.2 Composizione, Nomina e Durata	16
8.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	16
8.4 Autonomia operativa e finanziaria	16
8.5 Retribuzione dei componenti dell'ODV	16
9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	16
9.1 Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	16
9.2 Comunicazione dell'ODV verso le funzioni di REAGENS SPA	17
9.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV	17
9.4 Formazione	18
PARTE SPECIALE. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	18
1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	19



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	19
3. Sanzioni	19
4. Identificazione delle attività sensibili	20
5. Valutazione del rischio e matrice-reati	20
6. Organigramma	23
7. Norme generali di comportamento. La gestione per la Salute e Sicurezza in Reagens	23
8. Sanzioni disciplinari	34
9. Verifiche dell'Organismo di vigilanza e flusso di comunicazione nei suoi confronti	34
PARTE SPECIALE. REATI AMBIENTALI ED ECOREATI	35
1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p.)	35
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)	35
3. Fattispecie di reato di cui all'art.137 Codice Ambientale	36
4. Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.	37
5. Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod.Amb.	38
6. Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti	39
7. Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti ·	39
8. Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – abrogato e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.	40
9. Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti	40
10. Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993	40
11. Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992	40
12. Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007	40
13. Fattispecie di cui alla L. n. 68/15	41
15. Sanzioni	41
16. Identificazione delle attività sensibili	41
17. Valutazione del rischio e matrice-reati	41
18. Norme generali di comportamento	48
• IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO è IRREGOLARE (ARTT- 12 e 22 D.Lgs. 286/98) E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603 bis cpp) XENOFOBIA E RAZZISMO L. 199/16	50
1. Identificazione delle attività sensibili	51
2. Valutazione del rischio e matrice-reati	51
3. Norme generali di comportamento	52
ALLEGATI	
1. Codice etico	
2. Sistema disciplinare	



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI IN REAGENS SPA

1.1 Premessa

Reagens è uno dei maggiori gruppi industriali italiani del settore delle materie plastiche.

In particolare, l'attività dello stabilimento Reagens di S. Giorgio di Piano consiste prevalentemente nella produzione di additivi per PVC, prodotti che conferiscono caratteristiche di lavorabilità, stabilità e durata a numerosi prodotti finiti di utilizzo quotidiano, migliorandone l'aspetto e le proprietà.

In ragione della sua complessità organizzativa e produttiva e della sua rilevanza all'interno della realtà industriale di S. Giorgio di Piano, Reagens Spa ha ritenuto fondamentale diffondere e consolidare - oltre alla cultura della qualità dei prodotti - anche i valori della trasparenza e dell'integrità, ed, a tal fine, consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di sicurezza ai propri lavoratori e di produrre nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, ha inteso adottare sin dall'anno 2009, un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/01, che, oggi, ha ritenuto di dover rimettere in revisione 2.

In particolare l'azienda, nell'ambito della propria corporate governance, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001 (d'ora in avanti chiamato anche Decreto), finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati con specifico riferimento ai reati presupposto in materia di ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ritenuti i più sensibili rispetto all'attività produttiva svolta dalla società.

L'attuazione del Modello di organizzazione e gestione (d'ora in avanti "Modello" o MOG) risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori). In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione, già da tempo, di specifico Codice Etico.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e agli ulteriori elementi della governance societaria uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto dell'azienda.

1.2 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa della Reagens.

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate dall'azienda stessa;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi aziendali (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;
- consentire all'azienda, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato in ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello è stato revisionato anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

1.3 Definizioni

Reagens o Società o Ente	Si intende Reagens SpA sita in San Giorgio di Piano
Destinatari	Si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratore Delegato, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti Organismo di Vigilanza e terzi con rapporti contrattuali continuativi
Modello di organizzazione o Modello o MOG	Si intende l'insieme dei principi di condotta, delle procedure e dei protocolli ad essi ispirati, adottati da Reagens al fine di prevenire la commissione di reati, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Parti interessate	Si intendono: Soci, Amministratore Delegato, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti Organismo di Vigilanza e terzi con rapporti contrattuali continuativi
Procedura	Si intende l'insieme di regole e protocolli previsti da Reagens per la realizzazione di un processo aziendale ovvero per l'esecuzione di specifiche operazioni.
Processo sensibile	Si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene in qualche modo possibile la commissione dei reati previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
Protocollo	Si intende: misura organizzativa, fisica e/o tecnologica idonea a prevenire il rischio di realizzazione di condotte propedeutiche alla realizzazione di Reati
Operazione sensibile	Si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Essa può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.
Organismo di Vigilanza	Si intende l'organismo al quale è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, valutarne l'efficacia e curarne l'aggiornamento.
Reati presupposto	Si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001.
Soggetti apicali	Si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Reagens dotata di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa ex art. 5, primo comma, lett. a).
Tracciabilità	Si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti.

1.4 I soggetti autori del reato

Secondo il Decreto, Reagens è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- **cd. "soggetti apicali"**, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Reagens stessa;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (**c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione"**).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5 L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Reagens giudicato responsabile della commissione dei reati sopra menzionati sono:

1) sanzione pecuniaria

viene applicata per "quote", in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. L'importo di ciascuna quota è fissato dal Giudice da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

2) sanzioni interdittive

sono applicabili anche quale misura cautelare ed hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esse possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- f) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- g) pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

In alcuni casi il giudice, in alternativa all'applicazione della sanzione che determina l'interruzione dell'attività, può disporre la prosecuzione dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale (ad esempio quando un ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività).

Nei casi previsti dall'art. 16 del Decreto si può arrivare anche all'interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività.

L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la pubblica amministrazione, alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-sexies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6 L'interesse o il vantaggio per le Società

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti "nell'interesse o a vantaggio della Società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5 comma 1 e 2).

Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (patrimoniale o meno) per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l’indagine sulla sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

L’art. 12 primo comma lett.a) stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *“l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*.

Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, la Società sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.7 L’esonero della responsabilità

Per beneficiare dell’esimente da responsabilità le società devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze delle realtà aziendale di riferimento.

In tal senso l’art. 6 del Decreto prevede che l’ente non risponde se prova che:

- 1) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera 2.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

1.8 Esclusioni

REAGENS SPA, in ragione della sua attività produttiva e del suo assetto organizzativo ha ritenuto di dare rilevanza, ai fini delle responsabilità di cui al D.lgs. 231/01, esclusivamente ai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di ambiente escludendo da tale MOG le altre fattispecie di reato presupposto previste dalla norma.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI REAGENS SPA

REAGENS SPA, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto e successive integrazioni e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle proprie attività aziendali, ha ritenuto di emettere la presente revisione 2 del proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito MOG o Modello) con esclusivo riferimento ai reati presupposto in materia di salute e sicurezza ed ambiente, ritenuti i più rilevanti all'interno della realtà Reagens anche in ragione dell'elemento soggettivo che li caratterizza, quale la colpa a differenza degli altri reati previsti nel D.lgs. 231/01 di origine dolosa.

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso i soci, Amministratore Delegato, dipendenti e collaboratori di REAGENS SPA delle disposizioni contenute nel Decreto e dall'altro istituire un complesso organico di principi e procedure idonei a gestire un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti.

Il MOG adottato da REAGENS SPA:

- 1) identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati ambientali ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) individua un sistema di controllo preventivo;
- 3) adotta un codice etico e il relativo sistema sanzionatorio;
- 4) prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza permanente.

2.1 Destinatari del Modello

Sono destinatari del MOG (di seguito i "Destinatari") i componenti del Consiglio di Amministrazione di REAGENS SPA, i soggetti coinvolti nelle funzioni di Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali e i fornitori.

Più in generale il Modello è destinato a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori e - in via generale - a tutti i terzi che agiscono per conto della società nell'ambito delle attività ritenute a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il rispetto del Modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner, fornitori) al rispetto delle previsioni del modello.

2.2 Struttura del MODELLO

Il Presente MOG è costituito da:

- Parte generale
- Parti speciali ivi incluse procedure/protocolli specifici adottati dalla società da ritenersi parte integrante del presente MOG.

3. IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Le caratteristiche essenziali del metodo seguito per la costruzione del MOG corrispondono ad un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (Risk Management e Risk Assessment).

In questo contesto il MOG deve prevenire e gestire efficacemente i rischi identificati riconducendoli ad un livello di rischio definito "accettabile", che può essere identificato in un «*sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente*», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un mero errore di valutazione delle direttive medesime.

3.1 Le fasi di costruzione del Modello

La costruzione del MOG adottato da REAGENS SPA è stata scandita dalle seguenti fasi:

1) FASE DIAGNOSTICA



La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del Progetto;
- Raccolta documentazione ed informazioni preliminari;
- Interviste e surveys ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti adibiti a mansioni sensibili.


2) RISK ASSESSMENT



La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Identificazione e analisi delle aree a rischio con specifico riferimento all'ambiente e sicurezza;
- Identificazione degli specifici processi sensibili ai reati Decreto emersi dall'analisi di dettaglio;
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di reati a cui ciascun processo risulta esposto, potenziali modalità attuative, funzioni organizzative coinvolte e livello di efficacia dei controlli in essere;
- Gap Analysis e definizione dei protocolli specifici.

3) REALIZZAZIONE DEL MOG



La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Revisione del Codice Etico;
- Revisione della parte generale del MOG;
- Revisione delle parti speciali del MOG;
- Monitoraggio del MOG e revisione.

Nelle parti speciali del Modello vengono specificamente analizzate le singole fattispecie di reato, le aree sensibili aziendali, i protocolli e le norme di comportamento, in base ai risultati forniti dal Risk Assessment.

3.a LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In particolare per la “Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato” è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare Gravità (Impatto/Danno) **G**, dall’altro la Probabilità **P** che il reato possa essere commesso.

Al fattore “Gravità (Impatto/Danno) **G**” è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore “sensibilità” del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte anche attraverso specifiche interviste con le stesse. All’interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali Reagens può incorrere.

Tutto ciò precisando che REAGENS SPA mira a presidiare l’accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D.lgs 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario con esclusivo e specifico riferimento ai reati presupposto in materia di ambiente e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il fattore “Probabilità **P**” sempre con valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, prassi aziendali, autorizzazioni, ecc..., diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati. La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori “Gravità (Impatto/Danno) **G**” e Probabilità **P**.

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori:

$$\mathbf{R = G \times (P- C) R = Gravità (Impatto/Danno) \times (Probabilità)}$$

G = Gravità (Impatto/Danno) Rappresenta la conseguenza materiale dell’evento

P = Probabilità Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi

Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l’evento si verifichi: Livello del Rischio. Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

Matrice per la classificazione del Rischio

P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4

D

I valori individuati con

- colore verde (1) indica un rischio trascurabile
- colore giallo (2 e 3) rischio basso;
- colore arancio (4 e 8) rischio medio
- colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo

Alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto si dovrà distinguere:

- 1) reati che non hanno possibilità di essere commessi nel contesto aziendale;
- 2) reati per cui esiste la possibilità di essere commessi.

A questo punto per quelli per cui esiste la possibilità di essere commessi si valuta il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile sulla base delle procedure/protocolli presenti nella realtà aziendale.

Stima dell'area rischio

Contestualmente alla determinazione dell'esposizione del Reato o Illecito si valuta:

- qual è la probabilità che dal pericolo, al quale il settore è esposto possa derivare un illecito o la commissione di un reato;
- qual è l'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.

La stima viene effettuata utilizzando le informazioni acquisite nella fase di "Valutazione dell'esposizione" e utilizzando la scala semi-quantitativa descritta qui di seguito:

Scala delle probabilità che avvenga un danno in Riferimento all'Evento (Reato) vagliato

	Probabilità	Definizione
1	Trascurabile Improbabile Irrilevante	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono noti episodi già verificati, e/o - L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o - Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità in azienda, e/o - Rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile – Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti, e/o - Non sono noti eventi o episodi già verificatisi.
2	Basso Poco probabile Tollerabile	<ul style="list-style-type: none"> - Sono noti rari episodi già verificati, e/o - L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o - Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda, e/o - Rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile - Tollerabile – Basso) e/o - Il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate, e/o
3	Medio Probabile Moderato	<ul style="list-style-type: none"> - È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o - Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o - Il verificarsi dell'evento susciterebbe scarsa sorpresa in azienda, e/o - Rischi con probabilità di esposizione media (Probabile - Moderato – Medio) che l'impresa deve gestire e governare, e/o - Il pericolo può provocare un danno anche se in modo automatico o diretto, e/o - È noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire un danno.
4	Alto Effettivo Reale	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che l'impresa o ente deve eliminare o neutralizzare - Sono noti episodi in cui la commissione ha causato danno, e/o - Il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una correlazione diretta, e/o - Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità in azienda, e/o - Rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rappresentano un rischio NON accettabile (Molto Probabile – Intollerabile - Alto) che l'impresa deve assolutamente eliminare, e/o - Esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.

Scala dell'entità del Danno

	Gravità (Danno/Impatto)	Definizione
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Danno con effetti rapidamente reversibili. - Comportamento continuato con effetti rapidamente reversibili. - Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda? - Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda? - Che conseguenze temporali può avere?
2	Significativo	<ul style="list-style-type: none"> - Danno con effetti significativi reversibili a medio termine. - Danno con effetti durevoli ma reversibili. - Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda? - Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda? - Che conseguenze temporali può avere?
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> - Danno/Impatto che può provocare mancato funzionamento dell'Ente/Azienda, e/o - Danno con effetti significativi irreversibili, e/o - Danno con effetti irreversibili o parzialmente irreversibili. - Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda? - Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda? - Che conseguenze temporali può avere?
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento dell'Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla sicurezza ed incolumità delle persone o impatti ambientali negativi, o comunque che non soddisfa i requisiti di legge / normativi cogenti, e/o - Danno con effetti molto gravi irreversibili o conseguenze letali e fatali per l'Ente e azienda, e/o - Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. - Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda? - Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda? - Che conseguenze temporali può avere?

Per gli specifici reati presupposto analizzati, pertanto, il rischio è stato calcolato sulla base delle valutazioni sopra descritte per poi valutare ed individuare i protocolli e le procedure necessarie al fine di ritenere il rischio accettabile.

4. COMPONENTI DEL MODELLO

Le componenti del Modello adottato da REAGENS SPA si possono riassumere nella seguente struttura:



5. IL MODELLO DI GOVERNO AZIENDALE

Al fine di perseguire un efficiente ed efficace governo della Società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario organizzare l'azienda secondo un modello di governo che assicuri un valido sistema di controllo interno e di compliance, contemplando un sistema organizzativo, un sistema dei poteri e delle deleghe ed un sistema dei processi aziendali.

5.1 Il sistema organizzativo

REAGENS SPA ha formalizzato il proprio sistema organizzativo in un Manuale il quale definisce:

- L'organigramma della Società;
- Le linee di dipendenza gerarchica;
- Le funzioni e le relative responsabilità.

Il Manuale viene aggiornato ad ogni modifica organizzativa significativa e permanente ed è diffuso a tutti i dipendenti.

5.2 Il sistema dei poteri

Il Sistema dei Poteri di REAGENS SPA è strutturato in modo da definire i seguenti 2 livelli:

- **poteri "esterni"** (deleghe o procure): sono poteri conferiti a determinate funzioni aziendali per compiere determinate attività in nome e per conto della Società nei confronti di terzi, quali ad esempio firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi, aprire un conto corrente, sottoscrivere contratti di appalto, ecc...;
- **poteri "interni"**: sono autorizzazioni ad efficacia interna in forza delle quali le funzioni aziendali esercitano un potere o un controllo nell'ambito di un determinato processo, ad esempio l'autorizzazione di una richiesta di acquisto, la verifica e conferma della ricezione di un bene o servizio richiesto, l'autorizzazione ad un pagamento, corretta gestione dei rifiuti in situ, la corretta implementazione delle procedure interne ecc...

Tutti i poteri conferiti devono rispettare il principio della separazione delle funzioni, devono essere redatti in forma scritta.

5.3 Il sistema dei processi

Un processo aziendale è un insieme di fasi, ciascuna costituita da una serie di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo, che partendo da un dato input iniziale permettono di raggiungere un determinato output finale.

Nell'ambito più generale dei processi aziendali, Reagens ha individuato quelli cosiddetti "sensibili" (vedi tabelle di analisi di rischio in cui sono elencati i processi sensibili) in ordine alla potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e per i quali ha definito dei "Protocolli" di controllo (es: procedure operative, istruzioni operative), ossia un insieme di principi, meccanismi organizzativi, operativi e di comportamento, funzionali alla gestione del rischio-reato, nel senso che la loro corretta applicazione – anche in combinazione con altre norme di condotta – è tale da prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

I processi aziendali, e in particolare quelli sensibili:

- sono definiti nel rispetto di principi e norme di comportamento adottate dalla Società (correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione, integrità...);
- prevedono meccanismi interni di controllo;
- sono caratterizzati per quanto possibile dal principio di segregazione delle funzioni nello svolgimento del processo;
- sono coerenti rispetto alle responsabilità organizzative assegnate, ai poteri interni ed esterni, al Codice Etico ed alla normativa vigente;
- sono tracciabili e verificabili al fine di dimostrare l'applicazione e il rispetto dei punti precedenti;
- sono aggiornati all'evolvere del contesto organizzativo, di business e normativo;
- sono oggetto di controllo dell'attività in quanto ritenuta sensibile ai reati ex Decreto 231;
- sono formalizzati all'interno di documenti e/o procedure aziendali che ne disciplinano modalità operative, responsabilità e protocollo di prevenzione; tali documenti sono diffusi alle funzioni aziendali che partecipano al relativo processo.

5.3.1 I principi preventivi generali


Il MOG adottato da REAGENS SPA individua dei principi generali di riferimento al fine di prevenire la commissione dei reati ex Decreto.

Oltre ad un primo livello di presidi di controllo costituito dal sistema organizzativo e dei poteri, dal Codice Etico, dal Sistema Disciplinare e dall'Organismo di Vigilanza, si aggiunge un secondo livello costituito da principi preventivi generali tali da rispettare, per quanto possibile, le seguenti caratteristiche:

- 1) **Separazione delle attività** –tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il Processo Sensibile e, analogamente, tra chi richiede (ed utilizza) risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta;
- 2) **Norme** – devono essere previste idonee disposizioni aziendali a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione del Processo Sensibile (ivi compreso l'eventuale rimando al contenuto di normative in vigore);
- 3) **Poteri di firma e poteri autorizzativi** – devono esistere regole per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda;
- 4) **Tracciabilità** – devono essere predisposti meccanismi idonei a tracciare il contenuto delle attività sensibili ed identificare i soggetti coinvolti;
- 5) **Procedure** – Il Processo Sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative in una o più procedure;

- 6) **Reporting** – Il Processo Sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica che includa indicatori di anomalie ritenuti efficaci per la prevenzione e/o identificazione dei reati.

Segue infine un ulteriore livello costituito da protocolli specifici applicabili a singoli processi o attività, in aggiunta alle misure preventive generali.



6. IL CODICE ETICO

È un documento adottato da REAGENS SPA in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo da ritenersi parte integrante del presente MOG come allegato 1.

Esso ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti dell'Amministratore Delegato, i suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare aziendale si riferisce a quanto stabilito nel CCNL chimico ma, al fine di soddisfare il requisito richiesto dal Decreto, tali disposizioni vengono integrate anche con la previsione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del MOG, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice Etico, nel Sistema dei Poteri, nelle norme di comportamento generali e procedure specifiche previste nelle parti speciali del MOG, alle norme e disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e negli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Sono state inoltre introdotte specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del MOG.

Si faccia riferimento al documento aziendale "sistema disciplinare" da ritenersi parte integrante del presente MOG come allegato 2.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Individuazione

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 lettera b) del DLgs 231/01, è istituito presso REAGENS SPA un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza – ODV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'ODV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al CdA.

8.2 Composizione, Nomina e Durata

I componenti dell'Organismo di Vigilanza di REAGENS SPA sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in modo da garantire i requisiti di imparzialità, professionalità e continuità previsti dal Decreto.

8.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV ha i seguenti compiti:

- 1) verificare periodicamente le attività poste in essere nell'ambito dei processi sensibili individuati dal Modello;
- 2) effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal MOG ed in particolare che le procedure e i controlli in esso contemplati siano posti in essere e documentati in modo conforme e che i principi del Codice Etico siano rispettati;
- 3) verificare l'adeguatezza, l'efficacia e l'aggiornamento del Modello 231;
- 4) predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA, che evidenzii le problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere;
- 5) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Codice Etico e del MOG, per la loro comunicazione e diffusione

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'ODV ha accesso alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'ODV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'ODV.

8.4 Autonomia operativa e finanziaria

L'ODV, anche demandando strutture interne, ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, l'Amministratore Delegato deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'ODV stesso, della quale l'ODV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc...) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato.

8.5 Retribuzione dei componenti dell'ODV

L'attività dei componenti esterni dell'ODV è formalizzata per mezzo contratto di consulenza

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

9.1 Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al CdA.

Sono previsti i seguenti flussi informativi:

- 1) **Annualmente** l'ODV presenta al CdA una relazione scritta che evidenzii:
 - Quanto emerso dall'attività svolta dall'ODV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
 - Il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
 - Eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

- Il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'ODV.
- 2) **Immediatamente** al CdA in merito a:
 - Gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
 - Eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

L'ODV invia ai membri del collegio sindacale copia dei verbali degli incontri periodici tenuti presso Reagens.

Si prevede, inoltre, che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del CDA, l'Organismo di Vigilanza informi immediatamente gli altri membri. Il CDA procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

9.2 Comunicazione dell'ODV verso le funzioni di REAGENS SPA

L'ODV – a seconda delle circostanze - può inoltre:

- Comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti e, se del caso, chiedere l'adozione un piano di miglioramento con relativa tempistica di attuazione;
- Segnalare per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il MOG ed acquisire informazioni al fine di valutare la proposta di adozione di sanzioni disciplinari.

9.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV

L'ODV deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a condotte o eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità di REAGENS SPA ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dall'azienda.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere e riporta al CdA per l'applicazione da parte di quest'ultimo degli eventuali gravi provvedimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere posta in essere a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

Si precisa, a tal proposito, che il presente MOG è in linea con i principi di cui legge 179/17 dal 29 dicembre 2017 avente ad oggetto il diritto e dovere di segnalazione da parte di un lavoratore di un reato commesso presso Reagens, prevedendo la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza.

In particolare con il termine "whistleblowing protection" si vuole fare riferimento al poliziotto che utilizza il proprio fischietto – whistle – per avvertire il compiersi di un reato. Questa metafora viene oggi utilizzata in ambito lavorativo per indicare il lavoratore che, accortosi della commissione di un reato nel proprio ambiente lavorativo, decide di denunciarlo. Tale novità legislativa modifica l'art. 6 del D.lgs. 231/01 richiedendo l'adozione nel Modello Organizzativo di un Sistema di whistleblowing protection garantito, in Reagens, dall'invio di comunicazioni cartacee che consente a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni, devono essere trasmesse all'ODV o comunicate durante incontri periodici con riferimento ai soli rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di ambiente:

- 1) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte gravi violazioni del Modello commessi da dipendenti, Soci, da terzi ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese;
- 2) Notizie relative a rilevanti cambiamenti organizzativi;
- 3) Aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- 4) Report e altri protocolli che hanno un significativo impatto sulla sicurezza e ambiente;

- 5) Report di attività rilevanti aventi come interlocutore enti pubblici;
- 6) Rilevanti anomalie riscontrate dalle funzioni stesse;
- 7) Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- 8) Richieste di assistenza legale inoltrate dall' Amministratore Delegato, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- 9) Relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale.

L'ODV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

Al riguardo si fa presente che REAGENS SPA, su indicazione dell'ODV in carica, si è dotata di specifica procedura interna.

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'ODV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

9.4 Formazione

Reagens si impegna a dare adeguata divulgazione dei principi contenuti nel MOG, sistema disciplinare e del Codice Etico, affinché il MOG sia conosciuto in modo che i destinatari siano in condizioni di applicarlo correttamente nelle parti di competenza.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante informazione e/o corsi di formazione

Il MOG, il sistema disciplinare e il codice Etico sono a disposizione di ogni dipendente per una eventuale consultazione.

PARTE SPECIALE. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai **quaranta giorni**, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

3. Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per i reati sopra citati sono:

- 1) nel caso in cui l'omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime avvengano con omessa valutazione dei rischi e adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
 - a) Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote;
 - b) Sanzione interdittive da 3 mesi a 1 anno.
- 2) nel caso di omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
 - a) Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote;
 - b) Sanzione interdittive da 3 mesi a 1 anno.
- 3) nel caso di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
 - a) Sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
 - b) Sanzioni interdittive fino a 6 mesi.

Le sanzioni interdittive sono quelle previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, ossia:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. Identificazione delle attività sensibili

In primo luogo si precisa che REAGENS SPA ha ottenuto e mantenuto nel tempo la certificazione OHSAS 18001 sin dal 31 maggio 2011 come da certificato Certiquality n. 16633.

Tenuto conto che la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (di seguito Testo Unico), tutte le aree di attività aziendale sono a rischio di commissione dei reati di natura colposa contemplati nella presente parte speciale, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

In Reagens si individuano le seguenti macro attività sensibili:

- 1) attuazione misure di miglioramento a seguito valutazione dei rischi;
- 2) gestione della sicurezza - attività di verifiche, controlli e sorveglianza;
- 3) valutazione dei rischi: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato.

5. Valutazione del rischio e matrice-reati

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in REAGENS SPA viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di $P \times D$ di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	cagionare per colpa la morte di una persona	1) Valutazione dei rischi su tutte le attività lavorative svolte dal personale di Reagens in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato, mancata attuazione e formazione delle procedure del sistema di gestione salute e sicurezza interno; 2) Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti (cantieri italiani e esteri), riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.3) Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. d) attività di sorveglianza sanitaria.4)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. e) attività di informazione e formazione dei lavoratori.5)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.6)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 6)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.3 Sistema sanzionatorio. 7)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.4 Controllo adeguatezza e riesame del sistema.	D.L. - M.C. - RSPP -Dirigenti- Procuratori- preposti	fino 1000 + interdittive		attuazione Procedure operative interne PSQ PSHSEG, PO (procedura operativa) istruzioni operative IO; sistema certificato ISO 45001:18.	
Lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p)	cagionare colposamente una lesione o malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa <u>ovvero</u> che determini una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, <u>ovvero</u> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	1) Valutazione dei rischi su tutte le attività lavorative svolte dal personale di Reagens: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato, mancata attuazione e formazione delle procedure del sistema di gestione salute e sicurezza interno; 2) Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti (cantieri italiani e esteri), riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.3) Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. d) attività di sorveglianza sanitaria.4)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. e) attività di informazione e formazione dei lavoratori.5)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.6)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.1 lett. h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 6)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.3 Sistema sanzionatorio. 7)Mancata attuazione del D.Lgs. 81/08 art. 30 co.4 Controllo adeguatezza e riesame del sistema.	D.L. - M.C. - RSPP -Dirigenti- Procuratori- preposti	fino 1000 + interdittive		attuazione Procedure operative interne PSQ PSHSEG, PO (procedura operativa) istruzioni operative IO; sistema certificato ISO 45001:18.	



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

6. Organigramma

L'organigramma ai fini sicurezza da ritenersi parte integrante del presente MOG.

7. Norme generali di comportamento. La gestione per la Salute e Sicurezza in Reagens

L'azienda ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo la Norma OHSAS 18001:2008 certificato nell'anno 2011. Si da atto che nell'anno 2020 Reagens ha effettuato la transizione alla norma UNI 45001:18.

7.1 Requisiti generali

REAGENS SPA assicura l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- 1) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- 2) Attività di valutazione e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3) Attività di natura organizzativa quali emergenze di primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- 4) Attività di sorveglianza sanitaria;
- 5) Attività di informazione e formazione;
- 6) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7) Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- 8) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 9) Attività di registrazione delle attività e degli adempimenti;
- 10) Previsione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- 11) Attività di riesame e aggiornamento del Modello;
- 12) Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

7.2 Politica per la Salute e Sicurezza

Il Datore di Lavoro di REAGENS SPA, stabilisce la Politica per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro che viene rivalutata con cadenza almeno annuale, anche alla luce degli esiti del Riesame sulla gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, ed assicura che:

- Sia adeguata alla natura e all'entità dei rischi di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro di Reagens;
- Preveda un impegno al miglioramento continuo;
- Preveda un impegno per adempiere alla legge in vigore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e ad altri requisiti che l'organizzazione ha sottoscritto;
- Fornisca il quadro di riferimento per porre obiettivi e traguardi;
- Sia documentata, attuata e mantenuta;
- Sia resa nota a tutti i lavoratori ed, in ogni caso, viene resa disponibile a tutte le parti interessate nell'intento di creare consapevolezza degli obblighi di ciascuno in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, anche mediante pubblicazione in sito internet;
- Sia sottoposta ad esame periodico per assicurare che resti adeguata e pertinente all'organizzazione.

A tal fine dispone, altresì, l'affissione del testo della Politica nei luoghi di lavoro in modo che sia visibile a tutto il personale.

7.3 Pianificazione

7.3.1 Identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio

REAGENS SPA ha stabilito e mantiene aggiornata nel Documento di Valutazione dei Rischi la procedura per la continua identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di controllo necessarie (PSQ PSHSE 6.1.2). Tali attività comprendono:

- a. Le operazioni ordinarie, straordinarie, periodiche o occasionali (es. manutenzione, pulizia);
- b. Le attività di tutte le persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro (inclusi sub-appaltatori e visitatori);
- c. Il comportamento umano, le capacità e altri fattori umani;
- d. I pericoli originati all'esterno del luogo di lavoro, capaci di avere effetti negativi sulla salute e la sicurezza delle persone che sono sotto il controllo di Reagens all'interno del luogo di lavoro;
- e. I pericoli, creati nelle vicinanze del luogo di lavoro da attività correlate al lavoro eseguito sotto il controllo di Reagens;
- f. I servizi presenti nei luoghi di lavoro, siano o meno forniti da Reagens;
- g. Le infrastrutture, gli equipaggiamenti e i materiali presenti sui luoghi di lavoro forniti sia da Reagens che da terzi;
- h. Cambiamenti o proposte di cambiamenti all'interno dell'organizzazione, delle attività o delle attrezzature/materiali;
- i. Modifiche riguardanti la gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi cambiamenti provvisori, e i loro impatti sulle operazioni, i processi e le attività;
- j. Tutti gli obblighi legali applicabili relativi alla valutazione dei rischi e all'implementazione dei necessari controlli;
- k. La disposizione delle aree di lavoro, i processi, le installazioni, i macchinari/ equipaggiamenti, le procedure operative e l'organizzazione lavorativa, inclusi il loro adattamento alle capacità umane;
- l. Le situazioni di emergenza.

Nel determinare i controlli o nel valutare l'adeguatezza dei controlli in essere, Reagens tiene in considerazione tutte le possibilità di riduzione del rischio con il seguente ordine:

- Eliminazione del rischio;
- Sostituzione del rischio con altro rischio di grado inferiore;
- Introduzione di automatismi;
- Segnalazioni e/o controlli documentali;
- Dispositivi di protezione individuale e collettive.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi, REAGENS SPA mantiene registrazione dell'identificazione dei pericoli della valutazione dei rischi e della determinazione dei controlli.

I rischi per la salute e sicurezza sono presi in considerazione nella determinazione degli obiettivi di miglioramento, secondo quanto stabilito nella procedura contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (PSQ PSHSE 6.1.2).

7.3.2 Acquisizione di luoghi/impianti e attrezzature di terzi

REAGENS SPA assicura la valutazione preventiva dell'idoneità dei luoghi/impianti e attrezzature di terzi prima del loro utilizzo da parte del personale. A tal fine il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e la Direzione Tecnica si preoccupa di:

- Verificare le attestazioni di conformità in base alla legislazione vigente;
- Effettuare un sopralluogo per l'identificazione dei pericoli;
- Valutare eventuali rischi per la salute e sicurezza in base ai criteri stabiliti;
- Stabilire le responsabilità per la gestione ed il controllo dei dispositivi di prevenzione e protezione;
- Prevedere una procedura di "gestione delle modifiche".

7.3.3 Prescrizioni legali e altre

L'identificazione e l'accesso ai requisiti legali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili alla realtà di REAGENS SPA, viene assicurata a cura del RSPP attraverso la consultazione di apposite banche dati informatizzate e/o con l'ausilio di società di consulenza specializzate.

Il RSPP collabora inoltre con il Datore di Lavoro e la Direzione Tecnica nella valutazione degli obblighi contenuti nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazioni e in quelli dei cantieri temporanei e mobili. Individuata una nuova prescrizione legislativa o nuove disposizioni derivanti dai contratti, il RSPP provvede a:

- Verificare se il requisito legale sia applicabile alle proprie attività e ai propri dipendenti;
- Comunicare le informazioni, attinenti ai requisiti legali o di altri tipi, alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione o ad altre parti interessate;
- Aggiornare e conservare l'elenco delle prescrizioni legali e altre;
- Provvedere, ove necessario, all'aggiornamento delle procedure di Sistema e delle registrazioni (ad esempio scadenziari).

L'Elenco delle prescrizioni legali e altre denominato "Elenco requisiti legali ed altri requisiti" viene conservato e archiviato a cura del referente di ogni area (process owner) così come previsto in specifica procedura elaborata PSQ PSHSE 6.1.3.

7.3.4 Obiettivi e programmi

Nell'ambito del Riesame sono definiti, per ogni funzione e livello pertinente all'interno dell'azienda, gli obiettivi derivanti dalla Politica la Salute e Sicurezza. Nel fissare gli obiettivi in materia di Salute e Sicurezza, Reagens assicura che siano presi in considerazione i risultati della valutazione dei rischi e dell'efficacia dei controlli stabiliti. Gli obiettivi sono posti in relazione a:

- 1) L'impegno alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
- 2) Il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che REAGENS SPA sottoscrive;
- 3) L'impegno al miglioramento continuo.

Per raggiungere gli obiettivi ed i traguardi vengono definite:

- Le fasi necessarie al conseguimento dei risultati attesi;
- Le responsabilità relative all'attuazione di ogni singola fase;
- Lo sviluppo temporale previsto;
- Le risorse ed i mezzi messi a disposizione.

Gli obiettivi sono condivisi periodicamente con il Comitato di Sicurezza ed in occasione dell'annuale revisione del Riesame in materia di Salute e Sicurezza.

7.4 Attuazione e funzionamento

7.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità ed autorità

REAGENS SPA ha definito le funzioni aziendali, con le rispettive responsabilità e deleghe, nonché i collegamenti tra le funzioni (organigramma), in modo da favorire l'efficace raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza stabiliti.

L'organizzazione per la salute e sicurezza è formalizzata in apposito organigramma conservato e aggiornato dal Datore di Lavoro e reso disponibile al personale mediante affissione nelle bacheche aziendali.

I compiti e le responsabilità del Datore di Lavoro, dei preposti, dei dirigenti del RSPP, del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza sono definiti a livello legislativo ed è prevista specifica procedura di sistema PSQ PSHSE 5.3.. Per quanto riguarda la gestione per la Salute e Sicurezza si specificano i seguenti compiti:

7.4.2 La Direzione per la Sicurezza

È costituita dal Datore di Lavoro, dai Procuratori speciali/dirigenti, dal medico competente, e dal RSPP ed ha lo scopo di effettuare le riunioni periodiche, anche in occasione di specifici incontri in occasione del Comitato della Sicurezza, al fine del monitoraggio, della verifica dell'andamento dei piani per il raggiungimento di obiettivi e programmi, dell'aggiornamento sulla valutazione dei rischi, dell'esame sugli infortuni e mancati infortuni, delle malattie professionali, dell'idoneità dei mezzi di protezione individuale, dell'aggiornamento normativo, documentale e delle procedure, della verifica del piano di informazione e formazione.

Alle riunioni della Direzione può partecipare anche l'ODV.

7.4.3 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Gestisce la Documentazione. Convoca, d'accordo con il Datore di Lavoro, le riunioni per il Riesame e ne mantiene registrazione. Coordina le attività di audit interno, definendo il Piano delle Verifiche. Gestisce le non conformità e le segnalazioni di infortunio, incidente e mancato incidente e ne dà comunicazione al Datore di Lavoro. Gestisce le azioni correttive e preventive e ne verifica l'efficacia. Coordina e gestisce gli obiettivi di miglioramento e ne controlla lo stato di avanzamento. Gestisce le comunicazioni dalle parti interessate, in particolare i reclami in tema di salute e sicurezza. Assicura l'identificazione dei pericoli e la comunicazione dei rischi di interferenze e delle misure di controllo per il personale esterno che opera presso i siti aziendali. Tiene aggiornato il registro delle leggi e altri regolamenti applicabili. Gestisce e controlla l'efficacia della formazione svolta.

7.4.4 Dirigenti

Reagens ha individuato dirigenti ai fini sicurezza in coloro che, effettivamente, coordinano l'attività operativa, nell'osservanza delle direttive programmatiche ricevute direttamente dal Datore di Lavoro, con potere di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo di una determinata ufficio, con significativa autonomia e poteri decisionali anche attraverso specifiche procure notarili in un'ottica di trasparenza e responsabilizzazione.

7.4.5 Preposti

I Preposti coordinano i lavoratori e allo stesso tempo svolgono attività operative. I Preposti sorvegliano le attività nei settori di competenza controllando la messa in atto delle disposizioni di prevenzione e controllo dei rischi stabilite nel Documento di Valutazione dei Rischi. Informano il Dirigente per la sicurezza e il RSPP di ogni anomalia sulla salute e sicurezza riscontrata in azienda, compresi gli infortuni e i mancati incidenti. I Preposti controllano il rispetto delle modalità operative e dei comportamenti stabiliti. In Reagens i preposti sono individuati in organigramma ed attraverso specifiche nomine.

7.4.6 Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Partecipa all'identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e alla determinazione dei controlli. Prende visione del documento di valutazione dei Rischi. Si fa carico di riportare alla Direzione eventuali osservazioni o richieste dei dipendenti in materia di salute e sicurezza. Partecipa alla Riunione Annuale sulla Sicurezza.

7.4.7 Competenza, consapevolezza e addestramento

Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti di lavoro e degli aspetti e impatti ambientali.

Per formazione si intende: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ad altri soggetti del sistema, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per:

- lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, nel rispetto dell'ambiente dei propri compiti in azienda
- l'identificazione, riduzione e gestione dei rischi e degli aspetti e impatti ambientali.

Per addestramento si intende il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Le esigenze formative nascono dalla valutazione del possesso delle competenze minime individuate e da necessità di addestramento e formazione derivanti da modifiche di carattere organizzativo, nuovi servizi, impianti e attrezzature.

La formazione dovrà essere progettata tenendo conto degli obblighi normativi anche imposti dall'accordo Stato regioni.

Il Piano della formazione previsto dall'Accordo Stato Regioni e dalle altre specifiche norme, viene attuato a cura del RSPP che mantiene registrazione dell'attività di addestramento e formazione svolta internamente o a cura di Ente esterno anche per tramite dell'ufficio risorse umane.

In attuazione dell'accordo Stato Regioni per le attrezzature di lavoro quali ad esempio i sollevatori a forche, PLE ecc. dovrà essere prevista, entro le scadenze indicate nell'accordo stesso, l'abilitazione all'uso delle stesse.

Nell'ambito del Riesame annuale del Sistema, il Datore di Lavoro verifica lo stato di avanzamento del Piano di formazione stabilito, eventuali necessarie modifiche ed integrazioni.

Per i nuovi assunti è assicurata la formazione tramite affiancamento a personale esperto, la consegna di materiale informativo sulla salute e sicurezza, e la formazione sui rischi specifici della/e mansione/i affidata/e

7.4.8 Comunicazione, partecipazione e coinvolgimento

Con riferimento ai rischi per la salute e sicurezza e alla gestione della Salute e Sicurezza, REAGENS SPA predispone idonei mezzi per:

- Assicurare la comunicazione interna tra i diversi livelli e funzioni aziendali;
- Comunicare con i fornitori e i visitatori che accedono ai luoghi di lavoro che REAGENS SPA controlla;
- Ricevere, documentare e rispondere a rilevanti comunicazioni che pervengono dalle parti interessate.

REAGENS SPA assicura la partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti nelle fasi di:

- 1) Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli; a tal fine il Rappresentante dei Lavoratori approva il Documento di Valutazione dei Rischi dopo averne verificata l'adeguatezza;
- 2) Indagine sugli incidenti, secondo quanto descritto nella specifica procedura PSQ PSHSE 10.2;
- 3) Revisione della Politica ed approvazione degli obiettivi e dei traguardi. A tal fine il Rappresentante dei Lavoratori partecipa alla Riunione annuale della sicurezza;
- 4) Gestione di modifiche che hanno effetti sulla salute e sicurezza. Ogni modifica comporta l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e la comunicazione/formazione dei dipendenti rispetto alle misure di contenimento e controllo stabilite.

I lavoratori nominano i propri Rappresentati che li rappresenta nelle questioni attinenti alla salute e sicurezza.

7.4.9 Documentazione

La documentazione include:

- La Politica e gli Obiettivi di miglioramento;
- Documenti e registrazioni che REAGENS SPA ritiene necessari per condurre efficacemente la pianificazione ed il controllo dei processi in materia di gestione per la Salute e Sicurezza;
- Procedure di sistema PSQ PSHSE;
- Procedure Operative specifiche di ogni area PO;
- Istruzioni Operative.

7.4.10 Controllo dei documenti

I documenti sono emessi e controllati in modo da assicurare che:

- La documentazione sia sempre disponibile;
- Ogni documento sia verificato ed autorizzato prima della diffusione;

- Ogni modifica ad un documento sia evidenziata e approvata dalle medesime funzioni che hanno emesso la versione precedente;
- Non siano diffusi ed utilizzati documenti non autorizzati;
- L'archiviazione sia effettuata secondo criteri atti a garantire la sicurezza e la reperibilità dei documenti;
- Assicurare che la documentazione di origine esterna definita da Reagens come necessaria per la pianificazione e la gestione del Sistema sia identificata e la sua distribuzione sia controllata.

Il RSPP, e i Process Honer in funzione delle aree di pertinenza mantengono aggiornato l'Elenco dei documenti e delle registrazioni.

La tabella seguente riassume le modalità di controllo dei documenti:

Documento	Approvazione	Distribuzione e archiviazione	Revisione
Procedure di sistema e Procedure operative	Datore di Lavoro Dirigenti RSPP	A tutti gli operatori interessati sulla base di registro di distribuzione predisposto e conservato dai Dirigenti e RSPP	In caso di modifiche ai servizi, macchinari e attrezzature.
Documento di Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro RSPP RLS (per verifica) Medico competente Dirigenti	Copia cartacea (con firme) conservata a cura del RSPP. ODV e RLSSA copia a disposizione in visione.	In caso di modifiche ai servizi, macchinari e attrezzature.
Registrazioni (controlli, verbali, documenti di origine esterna, ecc..)	Dirigenti e preposti di settore RSPP	Le modalità di conservazione sono stabilite nelle specifiche procedure interne.	Eliminate se superate o salvate in apposita cartella.

7.4.11 Controllo operativo

Nell'ambito dell'identificazione dei pericoli, REAGENS SPA individua le attività che sono associate ai rischi per la salute e sicurezza e determina i controlli necessari per minimizzare e controllare il rischio, compresa la gestione delle modifiche.

Per tali operazioni e attività REAGENS SPA, nel Documento di Valutazione dei Rischi:

- Identifica i controlli operativi;
- Stabilisce le modalità dei controlli dei rischi associati alla presenza di visitatori e appaltatori;
- Stabilisce le regole per gestire situazioni nelle quali l'assenza delle stesse può costituire pericolo per la salute e sicurezza e scostamento rispetto alla Politica e agli Obiettivi stabiliti;
- Pone criteri operativi per gestire situazioni nelle quali l'assenza delle stesse può costituire pericolo per la salute e sicurezza e scostamento rispetto alla Politica e agli Obiettivi stabiliti.

7.4.12 Preparazione alle emergenze e risposta

REAGENS SPA individua le possibili situazioni di emergenza e stabilisce le modalità di risposta in apposite procedure POPE e PO.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi sono identificati i pericoli connessi alle emergenze che possono verificarsi durante le normali attività, ne sono valutati i rischi e vengono stabilite le procedure di prevenzione e di risposta necessarie a contenere il rischio.

Per quanto attiene ai luoghi di lavoro viene svolta una specifica analisi del Rischio incendio, in base alla quale vengono definite procedure di emergenza (Piani di emergenza) periodicamente sperimentate per verificarne l'adeguatezza.

Il personale incaricato di gestire l'emergenza (addetti antincendio) viene formato anche in base a quanto richiesto dalla legislazione applicabile. Il RSPP assicura che:

- A tutti i dipendenti venga fornita adeguata formazione sulla preparazione alle emergenze;
- Gli addetti antincendio siano individuati e adeguatamente formati;
- Le prove di emergenza siano condotte nelle periodicità stabilite in specifica procedura.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

In fase seguente ad eventuali emergenze occorse la Direzione analizza l'efficacia delle procedure di risposta stabilite e attiva, se necessario, azioni correttive per la revisione o il miglioramento delle stesse.

7.5 Controllo

7.5.1 Monitoraggio e misurazione delle performance

Reagens adotta analisi e indicatori in grado di monitorare e misurare le prestazioni in tema di salute e sicurezza, tra cui:

- Analisi degli infortuni, incidenti e mancati incidenti;
- Analisi delle comunicazioni dalle parti interessate, tra cui i dipendenti;
- Analisi delle non conformità, con particolare riferimento al rispetto delle procedure di controllo operativo (uso dispositivi di prevenzione, rispetto metodi di lavoro indicati, ecc.);
- Analisi delle comunicazioni dalle parti interessate, tra cui i Fornitori, Appaltatori e Subappaltatori che svolgono attività presso le sedi di Reagens;
- Analisi dei Report delle verifiche ispettive;
- Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati;
- Monitoraggio dell'efficacia dei controlli periodici svolti a cura dei preposti.

I risultati dell'analisi dei dati vengono presentati periodicamente in occasione dei Riesami nelle riunioni della Direzione e in occasione degli incontri periodici in Comitato di Sicurezza così come previsto in specifiche procedure PSQ PSHSE 9.1.1 e 9.3.. Tali risultati vengono utilizzati per intraprendere le opportune azioni correttive e preventive.

7.5.2 Valutazione di conformità

REAGENS SPA, coerentemente con l'impegno alla conformità legislativa stabilito nella politica, effettua periodiche valutazioni alla conformità con i requisiti legali applicabili in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad eventuali altri requisiti sottoscritti. Tali verifiche vengono effettuate dal RSPP nell'ambito delle verifiche ispettive interne e la loro esecuzione può essere demandata a società di consulenza esterne. Per la gestione delle registrazioni (Piani di verifica, Rapporti di verifica) si rimanda al capitolo delle verifiche ispettive interne.

7.5.3 Analisi degli incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive

7.5.3.1 Analisi degli incidenti

Reagens registra, indaga e analizza gli incidenti in modo da:

- Determinare le implicite carenze rispetto alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere la causa o aver contribuito all'avvenimento dell'incidente;
- Individuare il bisogno di azione correttiva;
- Individuare opportunità di azione preventiva;
- Individuare opportunità di miglioramento continuo;
- Comunicare i risultati di tale indagine.

Le indagini sono eseguite in modo tempestivo. L'esito della valutazione degli incidenti e le azioni correttive e preventive intraprese vengono presentate in occasione degli incontri del Comitato di Sicurezza, degli incontri con gli RLS e comunque nella Riunione Annuale della Sicurezza a cura del RSPP. Dall'analisi complessiva degli incidenti occorsi possono nascere ulteriori opportunità di miglioramento. La comunicazione ai dipendenti degli incidenti occorsi e delle azioni intraprese è assicurata dalla partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Riunione Annuale della Sicurezza.

Eventuali azioni correttive o preventive sono opportunamente gestite attraverso specifico strumento gestionale.

7.5.3.2 Non conformità azioni correttive e preventive

REAGENS SPA gestisce le non conformità riscontrate e le azioni correttive e preventive in tema di salute e sicurezza. Per non conformità si intende rilevante scostamento rispetto alle istruzioni, alle procedure operative stabilite ed ai requisiti legali.

In fase di analisi di ogni non conformità riscontrata, il Dirigente insieme al RSPP ed in accordo con la Direzione, stabiliscono la necessità di attivazione di azioni correttive per eliminare la causa della non conformità ed evitarne così il ripetersi. Eventuali azioni preventive vengono inoltre intraprese per eliminare le cause di potenziali non conformità.

Qualora le azioni correttive e preventive individuino rischi o controlli nuovi o modificati, il RSPP effettua una valutazione preventiva del rischio. Le azioni correttive e preventive vengono poste in relazione all'entità del problema riscontrato e sono commisurate al rischio per la salute e sicurezza.

Ogni necessaria modifica viene messa in atto dal referente identificato.

7.5.4 Controllo delle registrazioni

REAGENS SPA mantiene registrazioni appropriate per dimostrare la conformità alla normativa e per dare evidenza dei risultati raggiunti anche attraverso specifico gestionale.

In generale:

- Le registrazioni cartacee sono conservate in appositi contenitori archiviati presso gli Uffici;
- Le registrazioni elettroniche sono salvate su server.

L'ufficio IT garantisce il salvataggio periodico delle registrazioni elettroniche, attraverso apposite procedure di back up.

7.5.5. Verifiche ispettive interne

REAGENS SPA esegue verifiche interne allo scopo di:

- Determinare la conformità generale della gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro alla normativa;
- Determinare se la gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro viene attuata secondo quanto stabilito dalla Politica per la salute e sicurezza e gli obiettivi prefissati in modo efficace;
- Fornire informazioni sui risultati alla Direzione.

Le verifiche sono svolte in conformità ad un piano delle verifiche.

La definizione e la approvazione del Piano delle Verifiche avvengono durante il Riesame della Direzione.

Il personale che conduce le verifiche ispettive interne sul sistema risulta essere qualificato agli audit di seconda parte e sono sempre indipendenti rispetto all'area da auditare. Il RSPP mantiene registrazioni sulle competenze degli auditor.

I risultati delle attività di verifica sono riportati su specifici rapporti che riportano le seguenti informazioni:

- Data della verifica ispettiva, persone coinvolte, aree oggetto di verifica;
- Evidenze emerse dalla verifica, sia in termini di conformità che di non conformità;
- Il trattamento e/o la proposta di azioni correttive concordate con il Dirigente dell'area sottoposta ad audit per ognuna delle non conformità riscontrate
- Firma dell'auditor unitamente al Dirigente dell'area sottoposta ad audit (o del RSPP).

I risultati delle Verifiche Ispettive e lo stato della efficacia delle Azioni intraprese costituiscono anche uno degli elementi per il Riesame della Direzione.

7.5.6. Verifiche ispettive esterne

Reagens ha implementato apposite procedure (es. PO 4.4.6-03, PO 4.4.6-09) volte a vigilare sul rispetto da parte di alcune ditte esterne con cui ha rapporti contrattuali continuativi.

7.6 Riesame del Sistema



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

REAGENS SPA riasamina le modalità di gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro con cadenza almeno annuale, al fine di verificare il mantenimento nel tempo dell'efficacia nel perseguire gli obiettivi stabiliti e l'attualità della politica.

7.6.1 Riunione Annuale della Sicurezza (art. 35 del DLgs 81/08)

Costituisce elemento di entrata per il riesame, il risultato della Riunione Annuale della Sicurezza che, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente

Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) Il documento di valutazione dei rischi;
- 2) L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 3) I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha luogo almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Della riunione viene redatto un verbale che viene archiviato e messo a disposizione dei partecipanti dal RSPP.

7.6.2 Riesame del Sistema di Gestione

Il Riesame viene organizzato con cadenza almeno annuale. Partecipano al riesame il RSPP e le stesse funzioni coinvolte nella Comitato di Sicurezza. Il Riesame può essere organizzato contestualmente alla Riunione Annuale della Sicurezza o in fase seguente.

7.6.2.1 Elementi in Ingresso per il Riesame

In sede di riesame vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- I risultati della Riunione Annuale della Sicurezza;
- L'adeguatezza della Politica;
- La verifica degli impegni presi la volta precedente (in particolare modo se tra queste vi sono state azioni correttive e preventive);
- Lo stato e l'efficacia delle Azioni Correttive e/o Preventive intraprese;
- La verifica della gestione delle non conformità;
- L'analisi dei controlli periodici dei preposti;
- Gli indicatori stabiliti per il monitoraggio;
- L'analisi degli infortuni, degli incidenti e dei mancati incidenti (da Riunione Annuale);
- L'esito dei risultati delle verifiche ispettive interne e le valutazioni rispetto alla conformità con i requisiti legali applicabili;
- L'andamento e l'efficacia dell'addestramento svolto;
- La analisi degli obiettivi definiti nel riesame precedente e nella Riunione Annuale della Sicurezza;
- Modifiche organizzative rilevanti;
- Osservazioni a seguito di visite ispettive;
- Evoluzione delle metodologie di lavoro, degli strumenti utilizzati, dell'organizzazione o delle normative di riferimento;
- Eventuali elementi raccolti dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza durante i momenti di consultazione con i lavoratori;
- Le comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate, in materia di salute e sicurezza;
- La documentazione relativa alle emergenze;
- La documentazione relativa all'attività di identificazione del pericolo, della valutazione e del controllo del rischio.

7.6.2.2 Elementi in Uscita dal Riesame

I riesami sono registrati in appositi verbali conservati a cura del RSPP. Il verbale viene sottoscritto dai partecipanti.

I risultati rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori compresi all'interno del Riesame della Direzione vengono messi a disposizione dei lavoratori, per il tramite del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la messa a disposizione del verbale a chiunque ne faccia richiesta.

Gli elementi in uscita dal riesame sono costituiti da:

- Decisioni circa gli obiettivi di miglioramento;
- Decisioni circa le competenze che deve avere il personale (Piano della Formazione);
- Decisioni circa la pianificazione delle verifiche ispettive;
- Decisioni circa l'efficacia della gestione e dei suoi processi;
- Emissioni di eventuali azioni correttive e/o di azioni preventive;
- Eventuali modifiche alla Politica per la Sicurezza.

8. Sanzioni disciplinari

In ordine al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel presente Modello, nelle istruzioni e procedure aziendale e comunque impartite dalle funzioni aziendali a ciò abilitate, si rinvia al documento "sistema disciplinare", al regolamento aziendale interno e DUVRI.

9. Verifiche dell'Organismo di vigilanza e flusso di comunicazione nei suoi confronti

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono i seguenti:

- 1) Svolgere verifiche periodiche sul rispetto del presente Manuale e delle Parti Speciali e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'ODV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con il presente Manuale e delle Parti Speciali e proporrà ai soggetti competenti di Reagens eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate opportunità di miglioramento o violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- 2) Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- 3) Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'ODV può:

- Partecipare agli incontri della Direzione ed alla Riunione Annuale e Riesame;
- Incontrare periodicamente il RSPP;
- Accedere alla documentazione e alle aree aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. Reagens istituisce – con il coinvolgimento del RSPP – a favore dell'ODV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'ODV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi delle risorse competenti nell'ambito di Reagens.

PARTE SPECIALE. REATI AMBIENTALI ED ECOREATI

L'impianto che insiste in San Giorgio in Piano, oggetto del presente MOG, è soggetto ad Autorizzazione Integrata ambientale così come previsto ex punto 4.2.d e 4.1.f All. VIII alla parte II del D.lgs. 152/06.

Ebbene, il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.2011) recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni", ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 i c.d. reati ambientali (art. 25 undecies).

Successivamente, sono stati introdotti dal legislatore nuovi reati presupposto in materia ambientale; in particolare la L 68/15 in materia di ecoreati con la conseguente modifica dell'art. 25 undecies e con le conseguenti nuove quote sanzionatorie introdotte (da 250 a 600 quote); -

Di seguito i reati previsti ex D.lgs. 231/01.

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p.)

L'art. 727-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a. Di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b. Di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. I, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147 /CE (art. I, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che abroga la direttiva 79/409/CEE la c.d. direttiva «Uccelli»).

2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi I o 2, della direttiva 2009/147 /CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M.

ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'"Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

3. Fattispecie di reato di cui all'art.137 Codice Ambientale

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

- a) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanzionata la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

- b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato S.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

- c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Ai sensi dell'art. 74 comma I lett. ff) Cod. Amb. per "scarico" si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

- d) Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate;

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

4. Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. Sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 primo comma Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a. Si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato I del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b. Siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

5. Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod.Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- L'omessa bonifica del sito inquinato;
- La mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento, e l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che

in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

6. Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dal Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire, fino alla definizione ed alla piena operatività di un sistema di tracciabilità dei rifiuti, quest'ultima viene garantita attraverso il sistema cartaceo:

- Adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione e MUD di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del Cod. Amb nella versione rigente prima delle modifiche apportate dal DLgs 205/10.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

7. Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma I del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a. Senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b. Con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c. Senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d. In modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- e. In violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. I comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

8. Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – abrogato e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb .

- Il predetto articolo è stato abrogato e sostituito integralmente dall'art. 452 quaterdecies c.p. introdotto dalla L. n. 21/2018 nel Codice Penale.

9. Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

10. Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

11. Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a. Importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b. Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c. Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successiva mente;
- d. Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e. Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f. Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

12. Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti

o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

13. Fattispecie di cui alla L. n. 68/15

In relazione agli ecoreati, la Legge 68/15 aggiunge all'art. 25 undecies i seguenti reati:

- Inquinamento ambientale art. 452 bis cp (quote 250-600 + interdittive);
- Disastro ambientale art. 452 ter cp (quote 400 – 800 + interdittive);
- Delitti colposi contro l'ambiente art. 452 quinquies c.p. (quote 200-500) riferito a disastro e inquinamento;
- Delitti associativi aggravati art. 452 octies c.p. (quote 300-1000);
- Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 4 sexies c.p. (quote 250-600).

15. Sanzioni

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e per inquinamento e disastro ambientale.

16. Identificazione delle attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ove applicabili. le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rifiuti (come produttore);
- 2) Attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi;
- 3) Modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici;
- 4) Attività di emissione in atmosfera;
- 5) Scarico di acque reflue industriali;
- 6) Gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale (prescrizioni AIA);
- 7) Gestione vasche interrate;
- 8) Gestione incendi.

17. Valutazione del rischio e matrice-reati

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Reagens viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	1) uccidere, catturare o detenere quantità non trascurabile di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; 2) distruggere, prelevare o detenere quantità non trascurabile di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;						
733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione						
art. 137 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - scarichi di acque reflue industriali	effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta	reflui derivanti da processo produttivo e dilavamento recapitanti, rispettivamente in pubblica fognatura e acque superficiali	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	200-300 + interdittive		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 137 comma 3 D.Lgs. 152/2006 - scarichi di acque reflue industriali in difformità da prescrizioni	effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente	reflui derivanti da processo produttivo e dilavamento recapitanti, rispettivamente in pubblica fognatura e acque superficiali	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 137 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - scarichi di acque reflue industriali eccedendo i limiti tabellari	effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5	reflui derivanti da processo produttivo e dilavamento recapitanti, rispettivamente in pubblica fognatura e acque superficiali	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/2006 - violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee	effettuare scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee al di fuori dalle deroghe disposte dall'art. 103 e 104 D.Lgs. 152/2006	gestione rifiuti in produzione (es. oli ecc.), vasche interrante	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	200-300 + interdittive		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/2006 - violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate	scaricare nel mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente						
art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006 - Gestione non autorizzata di rifiuti	effettuare raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	100-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 256 comma 1 lett. b) D.Lgs. 152/2006 - Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi	effettuare raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	

art. 256 comma 3/1 D.Lgs. 152/2006 - Discarica abusiva	realizzare o gestire una discarica non autorizzata	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 256 comma 3/2 D.Lgs. 152/2006 - Discarica abusiva er rifiuti pericolosi	realizzare o gestire una discarica non autorizzata se essa è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250 + interdittive		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 256 comma 4 D.Lgs. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni	inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Miscelazione di Rifiuti Pericolosi	effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 256 comma 6/1 D.Lgs. 152/2006 - deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi							
art. 257 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - omessa bonifica dei siti	cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti o non effettua la prevista comunicazione	gestione rifiuti in produzione, vasche interrare, gestione pozzi asserviti a processo produttivo ed uso antincendio, dilavamento piazzale	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	100-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 258 comma 4/2 D.Lgs. 152/2006 - predisposizione o utilizzo di certificato di analisi falso	nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fare uso di un certificato falso durante il trasporto	gestione rifiuti in produzione,	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 - traffico illecito di rifiuti	effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 260 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	allestire mezzi e attività continuative organizzate a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	comma 1 300-500, comma 2 400-800 + interdittive		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	

art. 260 bis comma 6 D.Lgs. 152/2006 - predisposizione o utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI	<p>predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</p>	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 260 bis comma 7/2 D.Lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione	omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 260 bis comma 7/3 D.Lgs. 152/2006 - Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto	fare uso, durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 260 bis comma 8/1-2 D.Lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata	accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata	gestione rifiuti in produzione	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	150-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Emissione in atmosfera con superamento dei limiti	Nell'esercizio di uno stabilimento, violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ed il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	emissioni convogliate, emissioni diffuse ed emissioni fuggitive	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	100-250		procedure secondo norma ISO 14001, codice etico, mansionario, ISO 9001	
art. 8 comma 1 D.Lgs. 202/2007 - Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione MARPOL 73/78	versare in mare le sostanze inquinanti le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78 o causare lo sversamento di dette sostanze						
art. 8 comma 2 D.Lgs. 202/2007 - Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione MARPOL 73/78 con danni permanenti o di particolare gravità alle acque a specie animali o vegetali o a loro parti	nel caso di cui al comma 1, causare danni permanenti o di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o loro parti						

art. 9 comma 1 D.Lgs. 202/2007 - Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione MARPOL 73/78	ipotesi colposa					
art. 9 comma 2 D.Lgs. 202/2007 - Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione MARPOL 73/78 con danni permanenti o di particolare gravità alle acque a specie animali o vegetali o a loro parti	ipotesi colposa					
art. 1 comma 1 e 2 L. 150/1992 - Violazione delle prescrizioni sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	<p>a) importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omettere di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero</p>					

<p>art. 3 bis comma 1 L. 150/1992 - alterazione o falsificazione dei documenti per il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>alterare o falsificare i certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni necessarie per il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni</p>					
<p>art. 6 comma 4 L. 150/1992 - Violazione delle prescrizioni sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p>	<p>detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p>					
<p>art. 3 comma 6 L. 549/1993 - Violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono lesive</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e</p>					

L 68/15	inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, delitti associativi aggravati, traffico e abbandono di rifiuti,	tutte le attività considerate come applicabili nella presente matrice di rischio nonché tutte le aree per le quale vigo l'obbligo di monitoraggio ai fini AIA, REACH	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	200-600		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario
art 452 bis cp	inquinamento ambientale	attività/modalità di gestione rifiuti, trasportatori e mezzi, destinatari dei rifiuti, appalti	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	200-600		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario
art 452 quater cp	disastro ambientale	attività/modalità di gestione rifiuti, trasportatori e mezzi, destinatari dei rifiuti, appalti	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	400-800		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario
art. 452 quinquies cp	delitti colposi contro l'ambiente	attività/modalità di gestione rifiuti, trasportatori e mezzi, destinatari dei rifiuti, appalti	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	200-500		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario
art 452 sexies cp	traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	attività/modalità di gestione rifiuti, trasportatori e mezzi, destinatari dei rifiuti, appalti	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	250-600		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario
art. 452 quattordices cp - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	allestire mezzi e attività continuative organizzate a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	attività/modalità di gestione rifiuti, trasportatori e mezzi, destinatari dei rifiuti, appalti	AD, Ufficio SPPA, Direttore Tecnico, Servizi Generali, Resposabile Ambientale/procuratore	comma 1 300-500, comma 2 400-800 + interdittive		procedure ambientali, verifiche/controlli, codice etico, mansionario

18. Norme generali di comportamento

È fatto divieto alle Parti Interessate di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25 undecies del Decreto.

In particolare tutte le Parti Interessate hanno l'obbligo di:

- 1) Operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- 2) Osservare le regole della presente Manuale e delle Parti Speciali e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- 3) Rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dal Sistema di Gestione adottato da Reagens seppur, ad oggi, non certificato.
- 4) Redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo il controllo sui comportamenti e le attività svolte
- 5) Segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- 6) Rispettare il piano di monitoraggio AIA individuando per ogni area sensibile i relativi referenti/responsabili ambientali.

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, è necessario:

1) adoperarsi per una corretta gestione dei rifiuti in qualità di società iscritta all'Albo Gestori rifiuti nel rispetto delle prescrizioni delle specifiche autorizzazione alla trasporto/recupero/smaltimento dei rifiuti anche sanitari ed adoperarsi, altresì, ad uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

A tal fine si prescrive di:

- gestire i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- gestire i rifiuti nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni ottenute quale iscritto all'Albo Gestori rifiuti.

2) definire i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

3) provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti e comunque conferiti ed, in ogni caso gestiti nell'ambito delle attività aziendali, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

4) affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate, nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare assicura che gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

5) verificare, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate:

- la data di validità dell'autorizzazione;
- la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero;
- la localizzazione dell'impianto di smaltimento

- il metodo di trattamento o recupero;

6) verificare, in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate:

- la data di validità dell'autorizzazione;
- la tipologia e la targa del mezzo;
- i codici CER autorizzati;

7) effettuare la tenuta regolare del registro di carico e scarico e curare che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine si deve prevedere in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;

8) effettuare il Deposito Temporaneo per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

9) sottoporre le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;

10) vigilare costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti anche attraverso audit sui partner/fornitori, segnalando eventuali irregolarità alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

In relazione alla gestione degli End of Waste e nelle attività di selezione dei rifiuti seguire le procedure societarie specificatamente elaborate parte integrante del presente MOG.

In relazione alla **Emissione di effluenti gassosi in atmosfera**, attualmente non presenti si renderebbe necessario:

1. Rispettare i limiti autorizzati di inquinanti emessi e di portata oraria degli impianti con emissioni in atmosfera;
1. Effettuare periodici controlli analitici sugli effluenti gassosi, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti suddetti;
2. Annotare i controlli periodici su apposito Registro delle Emissioni, vidimato dall'ARPAE competente per zona;
3. Mantenere i consumi dei prodotti vernicianti entro il limite autorizzato, provvedendo al monitoraggio, alla registrazione dei consumi sul Registro degli Indicatori e comunicando annualmente agli Enti indicati in autorizzazione il quantitativo utilizzato nell'anno precedente;
4. Mantenere in efficienza gli impianti di aspirazione ed i sistemi filtranti ad essi connessi, rispettando le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;
5. Attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro, come indicato nell'atto autorizzativo.
6. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

7. Segnalare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti e negli impianti che possano pregiudicare la qualità dell'emissione.

In relazione allo **scarico di acque reflue**, è necessario:

1. Rispettare i limiti autorizzati di inquinanti scaricati, in riferimento alla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/06;
2. Effettuare periodici controlli analitici sugli effluenti scaricati, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti suddetti;
3. Mantenere in efficienza gli impianti di depurazione delle acque, conservando l'evidenza documentale delle periodiche manutenzioni effettuate ed annotandole su apposito registro delle manutenzioni;
4. Che i pozzetti di controllo e manutenzione a monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
5. Evitare la diluizione degli scarichi con acque prelevate a questo scopo;
6. Evitare la contaminazione della rete fognaria interna, mettendo in atto le procedure di sistema relative al contenimento e gestione degli sversamenti di sostanze chimiche;
7. Segnalare alle Direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti e negli impianti che possano pregiudicare la qualità dello scarico.

In relazione alla **bonifica di siti inquinati**, è necessario:

- 4) Che chiunque rilevi una possibile contaminazione del suolo o sottosuolo a seguito di sversamenti di sostanze pericolose, malfunzionamento dei sistemi di controllo dei serbatoi interrati, cedimenti o rotture degli stessi, avvisi immediatamente la Direzione Aziendale e l'Organismo di Vigilanza.

**■ IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO è IRREGOLARE
■ (ARTT- 12 e 22 D.Lgs. 286/98) E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
SFRUTTAMENTE DEL LAVORO (art. 603 bis cpp) XENOFOBIA E RAZZISMO L.
199/16**

Il reato ex art. 22 D.lgs. 286/98 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

Le pene sono aumentate se si verificano una delle seguenti aggravanti:

- - i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- - i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- - i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603- bis del codice penale.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

• Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 200 quote.

• Si dà evidenza, altresì che in data 4 novembre 2016, inoltre, è entrata in vigore la legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha ulteriormente ampliato l'ambito dei reati previsti dal D. Lgs 231/01.

La legge ha modificato il testo dell'art. 603bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ampliandone la previsione originaria. A tal proposito l'art. 6 della Legge introduce tale reato in seno all'art. 25 quinquies co. 1, lett. a) del D. Lgs 231/01 prevedendo sia sanzioni pecuniarie (d 400 a



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

1000 quote) che interdittive per una durata non inferiore ad 1 anno e anche definitive nel caso di utilizzo stabile dell'organizzazione allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

REAGENS ritiene il rischio di commissione di tale fattispecie criminosa gestito attraverso i protocolli e le procedure già previste per il reato di cui all'art. 22 D.lgs. 286/98.

Ancora, si dà atto che in data 19 novembre 2017, è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" che ha previsto l'ampliamento dell'ambito dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998), già contemplate nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 se commessi in modalità transazionale e, a seguito di tale modifica, divenuti rilevanti anche se commessi in modalità nazionale. L'articolo 12, nei commi sopra indicati, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nonché, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Inoltre con l'introduzione dell'art. 25 terdecies occorre fare riferimento anche al reato in materia di razzismo e xenofobia di cui alla L. 654/75 che prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 e che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

1. Identificazione delle attività sensibili

Le attività sensibili che REAGENS SPA ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) selezione del personale al momento dell'assunzione;
- 2) attività in appalto/subappalto nazionale ed estero;
- 3) omaggi regalie e sponsorizzazioni.

2. Valutazione del rischio e matrice-reati

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in REAGENS SPA viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di $P \times D$ di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	QUOTE	R	ROTOCOLLI SPECIFICI
ART. 22 D.Lgs. 286/98	Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.	Assunzione, appalti	AD, Responsabile amministrativo, Responsabile delle risorse Umane, Procuratore ai fini sicurezza	100-200		procedure specifiche in fase di assunzione (quesiti e documentazione da richiedere), clausole contrattuali,
art 603 bis cpp	intermediazione e sfruttamento del lavoro	Assunzione, appalti	AD, Responsabile amministrativo, Responsabile delle risorse Umane, Procuratore ai fini sicurezza	400-1000		procedure specifiche in fase di assunzione (quesiti e documentazione da richiedere), clausole contrattuali, procedura DUVRI
art 3 comma 3 bis L 654/75	Propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	sponsorizzazioni, omaggi, regalie, spazi pubblicitari	AD, Responsabile amministrativo, Responsabile delle risorse Umane, Procuratore ai fini sicurezza	200-800		Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – anagrafiche dei beneficiari; protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, ISO 9001

3. Norme generali di comportamento

Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. Il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. Il sistema disciplinare;
3. In generale, la normativa applicabile.

In particolare la direzione, i lavoratori dipendenti ed i consulenti di Reagens (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) hanno il divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

È fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con Reagens in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.).

Tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi devono comunque contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all'utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari").

Si devono inoltre prevedere apposite procedure per la selezione del personale con elenco della documentazione minima richiesta.

Al fine di prevenire i reati in materia di xenofobia e razzismo occorre dare applicazione alle procedure e protocolli in materia di omaggi, regalie e sponsorizzazione evidenziando i criteri di scelta dei beneficiari e dell'oggetto degli eventuali eventi sponsorizzati.

ALLEGATI

- 1) Codice Etico
- 2) Sistema disciplinare.